06/10/2010 - L'Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell'articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)

Roma. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.

La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell'effetto "smaltimento" per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.

Ad accendere le preoccupazioni dell'Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l'abbreviazione dei termini di costituzione dell'opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una "puntualizzazione", precisando che l'effetto "automatico" della riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opposto opera per il "solo fatto" che l'opposizione sia stata proposta.

Con la conseguenza, ritenuta devastante dall'Avvocatura, che la tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione.

Così infatti la sentenza: "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l'accelerazione del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3."

Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell'articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l'abbreviazione dei termini di costituzione dell'opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all'opposto il termine a comparire.